

2. La ricettività dei centri per l'infanzia varia da un minimo di cinque ad un massimo di quaranta posti. Tale parametro può essere derogato per motivate esigenze previste dal programma di attuazione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge. Il rapporto educatore/bambini è di una unità ogni otto posti bambino; ove previsti il pasto e il riposo, il rapporto educatore/bambini è di uno ogni sette posto bambino.